

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPETIČ, BOLDRINI, ARFÈ, BENASSI,
BOZZELLO VEROLE e GUALTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1988

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, concernente integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 76 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978) prevede che «l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennità di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera».

La Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali, che ha adottato la stessa normativa della pensionistica di guerra, ha concesso, nei pochi casi che le si sono presentati tra il 1981 ed il

1984, in conformità con quanto stabilito dal sopracitato articolo 76 del testo unico, l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 22 dicembre 1980, anche a quei soggetti che, cittadini italiani all'epoca delle persecuzioni, hanno acquisito successivamente, per motivi vari, una cittadinanza straniera. Il beneficio è stato concesso anche al coniuge superstite nel caso in cui questi, dopo la morte del dante causa, abbia ricquistato la cittadinanza di origine. La Corte dei conti ha regolarmente registrato i relativi decreti.

Alcuni problemi riferiti all'interpretazione autentica di quanto disposto dalla legge n. 932 del 1980 sono stati risolti con la legge n. 656 del 1986, ma va comunque rilevato che si tratta, nella fattispecie, di cittadini perseguitati ad

opera dello Stato italiano, durante il periodo fascista, ed è perciò lo Stato italiano che deve provvedere al risarcimento, anche se gli interessati hanno acquisito altra cittadinanza in seguito alle modifiche dell'assetto territoriale e dei confini postbellici, indipendentemente dalla volontà attiva dei singoli cittadini, che vedrebbero vanificato un diritto che non potrebbero far valere altrimenti nei confronti di altri Stati.

Tale tesi è del resto suffragata dalla stessa Corte dei conti nella sentenza n. 030921 del 21 gennaio 1971 che afferma testualmente che «per aversi decadenza del diritto a trattamento pensionistico di guerra occorre che il cittadino italiano abbia acquisito *sua sponte* una cittadinanza straniera, deve escludersi che siffatta ipotesi si sia verificata per il cittadino italiano domiciliato nella zona B del Territorio libero di Trieste divenuto cittadino jugoslavo *ope legis* per effetto del disposto dell'articolo 19, n. 1, del Trattato di pace del 28 novembre 1947».

Nella fattispecie si era trattato della ex «zona B» del Territorio libero di Trieste, pare comunque ovvia l'estensione di tale interpretazione a tutti i territori ceduti con il Trattato di pace del 1947.

Da questo punto di vista si tratta di far rispettare la dignità democratica dello Stato italiano ed i suoi debiti con la storia. Si tratta infatti di un numero abbastanza esiguo di aventi diritto, ex cittadini italiani della Venezia

Giulia e dell'Istria, compresi nei confini già previsti dal Trattato di Rapallo, in possesso della cittadinanza italiana prima del 10 giugno 1940. Ciò significa che il presente disegno di legge esclude coloro che sono diventati cittadini (o sudditi) italiani in seguito agli eventi bellici e la conseguente occupazione fascista. Pur riconoscendo il valore della lotta al fascismo condotta dalle popolazioni dei territori annessi, va ribadito che gli eventuali risarcimenti vennero già compresi nelle clausole del Trattato di pace del 1947.

Complessivamente riteniamo trattarsi di poche centinaia di persone che attendono dal Parlamento un segno di considerazione delle sofferenze patite a causa della persecuzione fascista. Pare invece inopportuno ampliare ulteriormente la portata di tale norma che aprirebbe, adottando altre formulazioni più generiche, un nuovo contenzioso interpretativo.

Una proposta di legge analoga era già stata approvata dal Senato nella scorsa legislatura, ma si arenò alla Camera dei deputati. Poi sopravvenne lo scioglimento anticipato del Parlamento che ne ha impedito l'approvazione definitiva.

Ora viene ripresentata e speriamo possa essere approvata quanto prima, sì da rendere giustizia a coloro che hanno sofferto per la loro incrollabile fede negli ideali di libertà e attendono ora con fiducia una risposta dalla Repubblica democratica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Hanno diritto all'assegno previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, coloro che all'epoca delle persecuzioni, di cui allo stesso articolo, erano cittadini italiani, già residenti entro i confini stabiliti dal Trattato di pace di Rapallo.